

## **CONVENZIONE OPERATIVA**

tra

**L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**

e

**Confindustria Pesaro Urbino**

**VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale, e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

**VISTA** la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, e in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;

**VISTA** la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;

**VISTO** il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;

**VISTO** lo Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 Approvato dal Consiglio dei Ministri il 21.05.2004;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 settembre 2004 tra il MIUR e la Confindustria;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53

## **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53, prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche con le associazioni di rappresentanza delle imprese;
- l'USR per le Marche e Confindustria Pesaro Urbino condividono il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società locale;

- l'USR per le Marche e Confindustria Pesaro Urbino considerano il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio locale;
- l'USR per le Marche e Confindustria Pesaro Urbino considerano determinante favorire lo stabile collegamento tra le istituzioni formative ed il sistema delle imprese nonché gli enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore, finalizzato all'interscambio di reciproci bisogni e allo sviluppo di risposte adeguate;
- l'USR per le Marche e Confindustria Pesaro Urbino convengono di porre in essere azioni atte a:
  - prevenire, contrastare e recuperare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile;
  - promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università, il sistema imprenditoriale della Regione e gli enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore;
  - rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei;
  - formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;

## **TRA**

Confindustria Pesaro Urbino, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Salvatore Giordano;

## **E**

la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche rappresentata dal Dott. Michele De Gregorio,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Art. 1

*(Introduzione)*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### Art. 2

*(Finalità)*

1. Il presente accordo intende promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, l'attivazione di modelli di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, dalla stessa progettati, attuati e valutati, in collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino, al fine di consentire agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Marche che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere in alternanza l'intera

formazione, o parte di essa, fino al diciottesimo anno, attraverso modalità che favoriscano l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

3. In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

### Art. 3

#### *(Durata dei percorsi di alternanza)*

1. Lo sviluppo del progetto formativo di cui al presente accordo avrà durata annuale (anno scolastico 2005/2006) e potrà essere rimodulato in *itineri*, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.

2. Tenuto conto del principio enunciato nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 28.3.2003, n. 53, i progetti da realizzare potranno coprire il percorso scolastico-formativo per gli allievi dai 15 ai 18 anni.

3. La durata del percorso formativo sarà quindi stabilita dalle istituzioni scolastiche secondarie superiori, che saranno coinvolte nella sperimentazione.

### Art. 4

#### *(Soggetti attuatori dei percorsi)*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'art.1 del presente accordo sono istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici competerà la gestione finanziaria per le azioni di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.I. 1.2.2001, n. 44.

3. L'individuazione degli istituti che attueranno i percorsi di alternanza assistiti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è stata effettuata seguendo due linee prioritarie. Si è inteso innanzitutto non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite con la sperimentazione realizzata nell'anno scolastico 2004-05. In questo ambito quindi si è inteso perfezionare quanto era stato già realizzato nella sperimentazione dell'anno precedente allargando l'esperienza a nuove tipologie di

casi ed approcci. Inoltre, è fondamentale che l'esperienza conseguita dagli istituti che si trovano al secondo anno di attività sia messa a disposizione degli istituti che avviano nel corso dell'anno scolastico attuale la loro sperimentazione.

4. A tale gruppo di istituti si sono infatti "aggregate" altre scuole della Provincia, che già dall'anno passato avevano avviato riflessioni in merito a questa tipologia di percorso formativo.

5. In base a questi parametri l'esperienza promossa da Confindustria Pesaro Urbino coinvolgerà i seguenti istituti:

1. Liceo Scientifico "Marconi", Pesaro;
2. Polo Scolastico ITC "Celli", Cagli;
3. Polo Scolastico ITC "Einaudi", Novafeltria;
4. Istituto Tecnico Industriale ITI "Mattei", Urbino;
5. Polo Scolastico "Nolfi"- "Carducci", Fano;
6. Istituto Tecnico Industriale "Don Luigi Orione", Fano.

che si sono già costituite in rete con atto del 2 dicembre 2004 e a cui si sono aggiunti, con atto del 15 dicembre 2005, i seguenti istituti:

1. Liceo Classico "Raffaello", Urbino;
2. Liceo Classico "Storoni", Pesaro;
3. Istituto d'arte "Mengaroni", Fano;
4. Istituto Tecnico Agrario "Cecchi", Pesaro;
5. Istituto Professionale "Benelli", Pesaro;
6. Polo Scolastico "Volta", Fano;
7. Istituto Tecnico Commerciale "Bramante", Pesaro;
8. Istituto superiore IPSAR "Branca"
9. Liceo Classico "Mamiani", Pesaro

6. Con la rete di scuole su indicate Confindustria Pesaro Urbino stipulerà una convenzione operativa e redigerà di comune accordo un progetto esecutivo che garantirà, all'interno della convenzione quadro con l'USR, la migliore esecuzione del progetto di alternanza secondo condizioni, schemi di riferimento e standard documentali omogenei e comparabili.

#### Art. 5

*(Struttura dei modelli di percorsi formativi ed istituti coinvolti nelle sperimentazioni)*

1. In generale i progetti formativi, si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con

gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

2. L'attività per gli studenti potrà avere carattere orientativo o anche finalizzata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

3. Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili tenuto conto delle disposizioni emanate o in via di emanazione da parte della Regione Marche in materia di libretto formativo personale, crediti formativi e certificazione e delle indicazioni fornite dal su citato decreto in via di attuazione.

4. Nell'ambito dei progetti le Parti s'impegnano a promuovere la sperimentazione e la messa a punto di idonei sistemi per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso dell'esperienza in situazione lavorativa.

5. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

#### Art. 6

##### *(Quadro orario)*

1. Nell'ambito del quadro orario previsto dai diversi percorsi scolastici e delle more dell'emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art.4 della legge 53/2003, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di ore rientrante nell'ambito di flessibilità dell'orario obbligatorio, per una quota non superiore al 15% del monte ore annuale di ciascuna disciplina curriculare, ai sensi del D.M. 26.6.2000, n. 234, applicativo dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, a cui si potrà aggiungere un ulteriore 10% dedicato all'area di progetto laddove prevista in ordinamento.

2. Le attività formative in ambiente lavorativo saranno progettate e programmate secondo criteri di progressiva gradualità, che tengano conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi dagli stessi seguito.

#### Art. 7

##### *(Compiti dei soggetti attuatori)*

1. Per promuovere i progetti formativi oggetto del presente accordo, i soggetti sottoscrittori realizzeranno, d'intesa fra loro, le seguenti azioni:

##### *2. L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche:*

a) coordinerà e svolgerà in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, azioni di informazione, per diffondere tra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e le loro famiglie, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale presenta;

b) fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui al presente accordo le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica;

c) coordinerà l'attività di monitoraggio e valutazione su base regionale.

3. *Confindustria Pesaro Urbino, nel quadro delle relazioni sistematiche prefigurate dall'iniziativa "Le Marche: una Regione laboratorio", promossa dall'U.S.R. e che l'Associazione condivide e sostiene, al fine di far crescere la sensibilità culturale del sistema economico sociale nel suo complesso per temi rilevanti come quelli dell'istruzione e della formazione:*

- a) coordinerà, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui alla presente convenzione;
- b) individuerà, nel rispetto delle relazioni già esistenti a livello di singole scuole, le aziende che garantiscano l'azione formativa propria dell'alternanza scuola lavoro;
- c) curerà la sensibilizzazione e l'orientamento delle imprese e dei soggetti coinvolti;
- d) collaborerà nel predisporre opportune azioni per capire l'orientamento dei giovani e le loro vocazioni riferite al mondo del lavoro;
- e) curerà, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, le attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa, dei suoi punti di forza e di debolezza;
- f) collaborerà, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, alle attività di progettazione e preparazione degli interventi, fornendo laddove richiesto anche assistenza tecnica;
- g) collaborerà alle attività di formazione (esplicita ed implicita) di tutor in possesso delle necessarie competenze;
- h) assicurerà alle imprese coinvolte servizi gratuiti di assistenza;

4. Ciascun soggetto firmatario del presente accordo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

#### Art. 8

##### *(Risorse finanziarie)*

1. Per i percorsi in alternanza assistiti di cui al presente accordo-operativo, e realizzate dalla rete di scuole su indicate, le risorse finanziarie stanziata dalla Direzione Scolastica per le Marche per l'avvio dei progetti da attuarsi con decorrenza dall'a.s. 2005/2006 sono state quantificate in € 3.000.

2. Le predette risorse potranno essere integrate da ulteriori apporti di altri soggetti pubblici o privati.

#### Art. 9

##### *(Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo-finanziaria)*

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche verserà direttamente agli Istituti Scolastici la quota disponibile assegnata, dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta, con

rendicontazione delle spese sostenute. Tale relazione verrà presentata al Comitato Tecnico di cui all'art. 10, per monitorare i risultati raggiunti.

#### Art. 10

##### *(Monitoraggio e valutazione delle esperienze)*

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa con i soggetti firmatari, è istituito un Comitato Tecnico composto da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, due rappresentanti di Confindustria Pesaro Urbino, un rappresentante dei docenti/tutor scolastici, un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, con il compito di individuare, promuovere e verificare, con cadenza semestrale, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.

2. Il Comitato Tecnico di cui al punto precedente s'impegna a fornire:

- ex ante un'elaborazione di una mappa dei dispositivi utilizzati per la valutazione delle competenze al termine dello stage e costruzione di un modello per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti;
- un monitoraggio in itinere;
- una valutazione finale, con un documento che evidenzia i punti forti dell'esperienza, le criticità ed aree di miglioramento, le considerazioni e le proposte.

3. Le relative certificazioni ed eventuali prove di verifica saranno effettuati secondo la normativa nazionale e regionale in vigore.

#### Art. 11

##### *(Efficacia)*

1. Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata annuale.

15 dicembre 2005

**Confindustria Pesaro Urbino**

Il Direttore Generale  
f.to avv. Salvatore Giordano

**Ufficio Scolastico Regione Marche**

Il Direttore Generale  
f.to dott. Michele De Gregorio